

Convenzione
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT)

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2018

e

la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT), in prosieguo denominata "FIT", con sede legale in Trieste, c/o ICTP, Strada Costiera 11 – CAP 34151 (TS), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Stefano Fantoni, nato a Taranto il 4 giugno 1945, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT), il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo del 31 maggio 2018

premesse che

- l'Università di Trieste ha tra le finalità statutarie la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale, lo sviluppo del territorio, la diffusione della conoscenza e la creazione di reti di collaborazione;
- l'Università di Trieste è socio fondatore di diritto della Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT);
- La Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT) ha i seguenti scopi:

- promuovere e favorire il progresso, la libertà, la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni pacifiche, raccomandando, promuovendo e sostenendo iniziative scientifiche e tecnologiche nazionali ed internazionali anche attraverso la costituzione di nuovi organismi;
 - promuovere ed incrementare le attività scientifiche e di applicazione tecnologica delle istituzioni universitarie e di ricerca locali o di unità operative ad essa collegate, anche favorendo i rapporti e la collaborazione delle stesse con tutte le analoghe istituzioni in Italia e nel mondo, in particolare con i Paesi emergenti;
 - promuovere ed incrementare i rapporti culturali ed economici di Trieste a livello internazionale, valorizzando i collegamenti con i Centri di ricerca ivi presenti;
- la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT) ha proposto la candidatura di Trieste per l'organizzazione di ESOF 2020, la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, che la candidatura di Trieste – il cui motto è “Freedom for Science, Science for Freedom” - è stata scelta anche perché ha proposto di coinvolgere i paesi e le realtà scientifiche dell'Area CEE - Central East Europa, che la manifestazione principale si svolgerà a Trieste da sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio 2020;
- ESOF (EuroScience Open Forum) è un marchio di EuroScience, Your Voice on Research in Europe, Associazione non-profit tra ricercatori, che L'ESOF si tiene ogni 2 anni e che Trieste segue Stoccolma (2004), Monaco di Baviera (2006), Barcellona (2008), Torino (2010), Dublino (2012), Copenhagen (2014), Manchester (2016) e Tolosa (2018);
- la manifestazione centrale di Trieste ESOF 2020 Capitale Europea della Scienza è prevista da sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio 2020, il sito prescelto è Portovecchio, in particolare il magazzino 26 e i magazzini 27 e 28, la Centrale idrodinamica, la sottostazione elettrica e gli spazi esterni circostanti, si svolgeranno circa 200 eventi sia nel Portovecchio di Trieste che in tutta la città, sono attesi 5.000 partecipanti scientifici da 80 paesi del mondo e circa 50.000 visitatori;
- negli anni 2018-2020 con il progetto innovativo PROESOF 2018-2020 Trieste porterà il dibattito scientifico nei paesi CEE – Central East Europa –;
- l'elaborazione del programma a livello locale verrà portato avanti dalla Local Programme Committee (LPC) e dai gruppi TESI, organizzati da FIT, cui parteciperanno componenti di tutte le realtà scientifiche del territorio, compresa l'Università di Trieste;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT) possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

convengono e stipulano quanto di seguito

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in relazione a Trieste ESOF 2020 nei seguenti ambiti:

- programmazione e organizzazione di attività scientifiche e culturali multidisciplinari da inserire nel programma principale ESOF 2020 e nel progetto PROESOF 2018-2020;
- partecipazione alle iniziative promozionali di preparazione all'evento, anche organizzate all'estero, in particolare nei paesi dell'area centro europea e balcanica.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Le Parti convergono sull'obiettivo comune di valorizzare il ruolo di Trieste come città della scienza e il ruolo del sistema Trieste come punto focale di attrazione per la rete scientifica dei paesi dell'area centro europea e balcanica.

L'Università di Trieste si pone in particolare l'obiettivo di continuare a proporsi ai paesi dell'area balcanica come un Ateneo dove si svolge ricerca di alto livello, dove è possibile trovare partner adeguati per promuovere progetti di ricerca avanzati, dove si organizza alta formazione offrendo agli studenti un ambiente internazionale, che, in linea con le future politiche europee, si occupa delle competenze anche a livello generalista, ma in modo aperto e multidisciplinare.

La FIT si pone in particolare l'obiettivo di creare un network permanente con le realtà scientifiche, di ricerca e innovazione dei paesi succitati, che diventi uno strumento operativo anche dopo ESOF Trieste 2020.

A tale scopo le Parti mettono a disposizione competenze scientifiche e professionali per:

- la partecipazione ai seguenti gruppi TESI, che lavoreranno agli approfondimenti dei temi da proporre
 1. Science to Science, con 3 sottogruppi, basati sui tre settori ERC
 2. Science to Citizens
 3. Science to Policy
 4. Science to Business
 5. Science to Communicators
- la partecipazione ad altri eventuali gruppi di lavoro e comitati di gestione

- l'organizzazione di specifici eventi proposti dall'Università di Trieste e accettati nel programma di ESOF 2020 e delle manifestazioni preliminari
- la promozione dell'evento e dei valori che lo sostengono presso le giovani generazioni, sia a livello locale che nei paesi limitrofi coinvolti nelle iniziative ESOF 2020.

Articolo 3 – Gestione delle attività

In riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2, le parti concordano di intraprendere una collaborazione per definire una programmazione di attività condivise.

In particolare l'Università si impegna a:

- mettere a disposizione competenze scientifiche e professionali per la progettazione e la promozione delle attività che verranno pianificate
- mettere a disposizione docenti e personale tecnico-amministrativo per la partecipazione ai gruppi TESI e ai vari comitati di gestione di ESOF
- mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie per la partecipazione di docenti, studenti, dottorandi e personale tecnico-amministrativo a eventi di promozione, anche all'estero
- mettere eventualmente a disposizione specifiche capacità tecniche e professionali necessarie per la gestione complessiva dell'evento, che saranno oggetto di accordi aggiuntivi.

FIT si impegna a:

- concordare con l'Università di Trieste la partecipazione di docenti e personale dell'Università a specifiche attività
- valutare con l'Università di Trieste le proposte che i docenti dell'Università presenteranno ai bandi Call for Proposal, proposte che dopo l'approvazione potranno utilizzare il brand proESOF ed ESOF.

Le specifiche modalità di collaborazione tra le parti verranno definite attraverso scambio di lettere.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi, salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, la presente Convenzione è conforme a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un

referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università degli Studi di Trieste la referente è la dott.ssa Francesca Tosoni, responsabile dell'Ufficio Servizi per la divulgazione scientifica.

Per FIT il referente è il Prof. Bruno Della Vedova, TESI Scientific Program Manager e Vice Presidente FIT.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art.4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

FIT non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di FIT né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di FIT.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da FIT, è parimenti esclusa ogni garanzia di FIT per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Spazi, attrezzature e servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici, senza recupero degli oneri.

Per quanto riguarda l'Università, i costi corrispondenti costituiranno contributo in natura

all'organizzazione di ESOF 2020.

Articolo 9 - Coperture assicurative e sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/e, laureandi/e, specializzandi/e, dottorandi/e impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 11 – Durata e recesso

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2020, a conclusione di tutte le attività ESOF.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

In caso di esercizio di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dalla Convenzione in corso di esecuzione al momento del recesso, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute tra le Parti.

Articolo 12 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 13 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste

prof. Maurizio Fermeglia*

Il Presidente
della Fondazione Internazionale Trieste
per il Progresso e la Libertà delle Scienze

prof. Stefano Fantoni*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 12 della presente Convenzione.

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste

prof. Maurizio Fermeglia*

Il Presidente
della Fondazione Internazionale Trieste
per il Progresso e la Libertà delle Scienze

prof. Stefano Fantoni*

Trieste, data della firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.